



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 4
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Principi e Procedura di P.G. ordinaria.

Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI⁽¹⁾.”

Con il decreto di cui all’oggetto (**in vigore dal 20 gennaio 2016**) si dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

L’intervento normativo in questione riguarda sia il codice di procedura penale, sia le relative norme di attuazione, nei termini riassuntivi che seguono:

1. possibilità per il giudice di accertare per via peritale, anche d’ufficio, la minore età della persona offesa dal reato (comma 2 *bis*, art. 90 cpp, di nuova introduzione);
2. riconoscimento di facoltà e diritti, oltre che ai congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza al reato, anche in capo a “...*persona alla medesima legata da relazione effettiva e con essa stabilmente convivente;...*” (comma 3, art. 90 cpp, modificato);
3. obbligo di fornire informazioni alla persona offesa, in lingua a questa comprensibile, atte a garantirla in ordine allo stato del procedimento, ai diritti allo scopo esercitabili, alle misure di protezione invocabili, al risarcimento del danno, all’esistenza di strutture di protezione e sanitarie, *et cetera* (art. 90 *bis* cpp, testé introdotto);
4. nei procedimenti per delitti con violenza alla persona, la possibilità per la persona offesa, ove lo richieda, di essere avvisata, anche con l’ausilio della p.g., non solo in ordine a quanto già previsto dall’articolo 299 cpp⁽²⁾, ma anche in esito all’evasione di imputato/condannato in s.c.c., oltre che in ordine alla volontaria sottrazione dell’internato alla misura di sicurezza, salvo che da ciò risulti il pericolo concreto di danno per l’autore del reato (art. 90 *ter* cpp, nuova introduzione);
5. **introduzione del concetto di “condizione di particolare vulnerabilità” della persona offesa**, desunto in ragione di condizioni sia soggettive (età, infermità, deficienza psichica), sia oggettive (tipo del reato, modalità e circostanze), avuto altresì riguardo per motivi di odio razziale, terrorismo, criminalità organizzata, dipendenza economica-psicologica-affettiva della p.o. rispetto all’autore del reato (art. 90 *quater* cpp, nuova introduzione).

La predetta “condizione di particolare vulnerabilità” in cui versi la persona offesa:

(1) G.U. n. 3 del 5 gennaio 2015.

(2) Recante “*Revoca e sostituzione delle misure*”.

- autorizza la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni rese dalla stessa, anche al di là della “assoluta indispensabilità” richiesta a mente del previgente art. 134 cpp (ora così novellato);
 - **estende alla medesima la tutela di cui all’art.190 bis, comma 1 bis, cpp, originariamente prevista per i testimoni infrasedicenni, allorquando si proceda per reati p.p. dagli articoli da 600 bis a quinquies e da 609 bis a octies codice penale;**
 - **nei casi di assunzione di informazioni ex art. 351 cpp (ma anche ex art. 362, citata fonte) estende, altresì, alla stessa l’ausilio di un esperto psicologo/psichiatra (infantile) così come previsto dall’originario comma 1 ter, sempre assicurando che la persona offesa non abbia contatti con la p.s.i. e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni se non ove assolutamente necessario a fini di indagine;**
 - analoghe tutele nei casi di incidente probatorio per i reati di cui al comma 1 bis dell’art. 392 cpp⁽³⁾, cui è aggiunto specifico periodo al riguardo, anche in relazione ai provvedimenti in merito ex art. 398⁽⁴⁾ citata fonte, cui è aggiunto specifico rimando al novellato comma 4 quater dell’art. 498 cpp⁽⁴⁾.
6. Diritto della persona offesa alla nomina di un interprete, sia in sede di traduzione di scritti o atti, così come di dichiarazione e/o audizione (art. 143 bis cpp, di nuova introduzione), sia in sede di presentazione denuncia/proposizione querela, nonché di relativa attestazione di avvenuta presentazione/proposizione, per reati commessi a suo danno in Italia, nonché in altri Stati UE (novelli artt. 107 ter e 108 ter norme di attuazione, coordinamento e transitorie del cpp).

In sede di prima applicazione e nelle more di eventuale emanazione di specifiche direttive a cura della competente Autorità Giudiziaria, **si raccomandano in particolare le cautele di cui al punto 5, sopra evidenziate in grassetto**, con riferimento alla predetta “condizione di particolare vulnerabilità”, da valutarsi – allo stato - in ordine al tenore letterale della norma in esame.

Sempre in attesa di eventuale e ulteriore indicazione della locale Procura, nel caso *sub* 6, cioè allorquando la persona offesa dal reato che non conosce la lingua italiana si presenti presso uffici del Corpo al fine di presentare denuncia/proporre querela (anche richiedendo attestazione al riguardo), l’UPG operante – nell’impossibilità di assicurare l’immediata e contestuale traduzione dell’atto - procederà a contattare l’Autorità Giudiziaria per direttive al riguardo.

Per una migliore individuazione delle fattispecie interessate, puntuale aggiornamento e corretta informazione all’utenza si allegano le tavole sinottiche delle modifiche/novelle normative apportate, dal decreto in commento.

CSLV/cslv/RB

Addì, 19-01-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmata in originale dal Dr. SGARBI)

Allegato:

- tavole sinottiche delle modifiche/novelle apportate al Codice di Procedura Penale ed alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura Penale.

Codice di Procedura Penale

Testo previgente

Testo vigente

(3) “Incidente probatorio”: sono i reati di cui agli artt. 572, 600, 600 bis-ter-quater-quater1-quinquies, 601, 602, 609 bis-quater-quinquies-octies-undecies, 612 bis cp.

(4) Rispettivamente, art. 398 “Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio” e art. 498 “Esame diretto e controesame dei testimoni”.

Art. 90 c.p.p.

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

Art. 90 c.p.p.

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
- 2 bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.**
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa **o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.**

Art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
 - a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
 - b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
 - c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
 - d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
 - e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
 - f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
 - g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
 - h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
 - i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
 - l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
 - m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
 - n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
 - o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
 - p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Art. 90-ter c.p.p. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e' altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Art. 90-quater c.p.p. Condizione di particolare vulnerabilità.

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e' desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Testo previgente

Testo vigente

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 134 c.p.p. Modalità di documentazione.</p> <p>1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.</p> <p>2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.</p> <p>3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.</p> <p>4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.</p>	<p>Art. 134c.p.p. Modalità di documentazione.</p> <p>1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.</p> <p>2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.</p> <p>3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.</p> <p>4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità</p>

Art. 143-bis c.p.p.

Altri casi di nomina dell'interprete

1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

Testo previgente

Testo vigente

<p style="text-align: center;">Art. 190-bis cp.p.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti della prova in casi particolari</p> <p>1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel con-traddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.</p> <p>1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 190-bis c.p.p.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti della prova in casi particolari</p> <p>1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel con-traddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.</p> <p>1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici, e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Testo previgente</p> <p style="text-align: center;">Art. 351 c.p.p.</p> <p style="text-align: center;">Altre sommarie informazioni.</p> <p>1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.</p> <p>1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</p> <p>1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.</p>	<p style="text-align: center;">Testo vigente</p> <p style="text-align: center;">Art. 351 c.p.p.</p> <p style="text-align: center;">Altre sommarie informazioni.</p> <p>1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.</p> <p>1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.</p> <p>1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione</p>
--	--

	della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.
--	---

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 362c.p.p. Assunzione di informazioni.</p> <p>1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile.</p>	<p>Art. 362 c.p.p. Assunzione di informazioni.</p> <p>1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.</p>

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 392 c.p.p. Casi.</p> <p>1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:</p> <p>a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;</p> <p>b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;</p> <p>c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;</p> <p>d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;</p> <p>e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);</p> <p>f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui</p>	<p>Art. 392 c.p.p. Casi.</p> <p>1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:</p> <p>a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;</p> <p>b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;</p> <p>c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;</p> <p>d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;</p> <p>e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);</p> <p>f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui</p>

<p>stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600quinqies, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinqies, 609octies, 609undecies e 612bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224-bis.</p>	<p>stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600quinqies, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinqies, 609octies, 609undecies e 612bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224-bis. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.</p>
--	---

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 398 c.p.p.</p> <p>Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.</p> <p>1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.</p> <p>2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:</p> <p>a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.</p> <p>3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona</p>	<p>Art. 398 c.p.p.</p> <p>Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.</p> <p>1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.</p> <p>2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:</p> <p>a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.</p> <p>3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona</p>

<p>da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.</p> <p>3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.</p> <p>4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.</p> <p>5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.</p> <p>5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti.</p> <p>5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.</p>	<p>da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.</p> <p>3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.</p> <p>4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.</p> <p>5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.</p> <p>5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti.</p> <p>5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.</p> <p>5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.</p>
---	--

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 498 c.p.p.</p> <p>Esame diretto e controesame dei testimoni.</p> <p>1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.</p> <p>2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame,</p>	<p>Art. 498c.p.p.</p> <p>Esame diretto e controesame dei testimoni.</p> <p>1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.</p> <p>2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame,</p>

<p>secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.</p> <p>3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.</p> <p>4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.</p> <p>4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.</p> <p>4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.</p> <p>4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4 ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.</p>	<p>secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.</p> <p>3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.</p> <p>4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.</p> <p>4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.</p> <p>4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.</p> <p>4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.</p>
---	---

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 107-ter Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela.

1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

Art. 108-ter Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.